

Crisi russo-ucraina: XIX pacchetto di sanzioni UE

Circolare 609 del 27/10/2025 - Internazionalizzazione

Il 23 ottobre il Consiglio dell'Unione europea ha adottato il 19° pacchetto di sanzioni contro la Russia, che introduce nuove misure restrittive di ampia portata e colpisce in particolare i settori energetico, finanziario e tecnologico, oltre a rafforzare le disposizioni riguardanti diplomatici russi ed operatori di Paesi terzi.

Le modifiche sono state formalizzate attraverso i [Regolamenti \(UE\) 2025/2033](#), [2025/2037](#) e [2025/2041](#), che aggiornano rispettivamente il [Regolamento \(UE\) n. 833/2014](#), il [Regolamento \(UE\) n. 269/2014](#) e, per la Bielorussia, il [Regolamento \(CE\) n. 765/2006](#).

In sintesi, il pacchetto prevede le seguenti misure:

- **Energia: divieto di importazione di GNL (Gas Naturale Liquefatto) russo a partire da gennaio 2027** per i contratti di lungo termine (e entro sei mesi per quelli a breve termine). Rafforzato il divieto di transazioni con Rosneft e Gazprom Neft, come deciso parallelamente anche dagli Stati Uniti; sanzionate anche imprese cinesi e mediorientali legate all'export di greggio e alla cosiddetta shadow fleet.
- **Finanza: nuove sanzioni su otto banche e trader di Paesi terzi** (Tajikistan, Kirghizistan, EAU, Hong Kong), nonché su cinque istituti russi (tra cui Alfa-Bank e MTS Bank). Vietate le transazioni con la piattaforma di pagamento Mir e con il sistema SBP; divieto di operazioni con la stablecoin A7A5 utilizzata per eludere sanzioni.
- **Militare e dual use: estensione dell'elenco di soggetti e imprese** (in Russia, Cina, India e Thailandia) **coinvolti nel supporto alla produzione militare** e nell'elusione delle restrizioni su tecnologie sensibili (CNC, microelettronica, UAV).
- **Misure soggettive:** sono state introdotte misure restrittive nei confronti di oltre 60 persone fisiche e giuridiche, comprese entità situate in Paesi terzi come Cina, India e Thailandia, coinvolte nel sostegno al complesso militare e industriale russo o nell'elusione delle restrizioni commerciali e finanziarie. È stato introdotto un nuovo criterio di designazione per sanzionare coloro che contribuiscono alla deportazione, al trasferimento forzato, all'assimilazione o all'educazione militare dei minori ucraini. **Il Regolamento 2025/2037** modifica il Regolamento (UE) n. 269/2014 introducendo definizioni esplicite di "proprietà" e "controllo" per garantire l'applicazione coerente delle misure restrittive. La **"proprietà"** è definita come **il possesso di almeno il 50% dei diritti di proprietà o di una partecipazione maggioritaria**; il "controllo" è definito in modo ampio, **includendo il potere di nominare o destituire la maggioranza dei membri degli organi direttivi, la gestione unificata dell'entità, la pubblicazione di conti consolidati, e la condivisione delle passività finanziarie.**
- **Commercio di beni: ampliato l'elenco dei prodotti soggetti a divieto di esportazione/importazione** (componenti elettronici, leghe metalliche, materiali chimici, aciclici, articoli in gomma e materiali da costruzione). Inserita anche il principale produttore di oro russo tra i soggetti sanzionati. **L'Allegato XXIII è stato ampliato** per includere un vasto elenco di beni industriali soggetti a restrizione; tra questi

figurano sali, minerali, articoli di gomma, pneumatici, materiali da costruzione, prodotti ceramici, legno, carta, metalli comuni e non comuni, macchinari industriali, utensili, apparecchiature elettriche ed elettroniche, e veicoli. I capitoli doganali coinvolti spaziano dai **minerali e combustibili (25–27)**, ai **prodotti chimici (28–29)**, alle **vernici e adesivi (32, 34–36)**, alla **gomma (40)**, al **legno e carta (44–48)**, ai **materiali da costruzione e ceramica (68–69)**, ai **metalli (72–81)**, fino ai **macchinari e veicoli (84–87)**. Contestualmente, è stato introdotto l'Allegato XXIII octies, che elenca i prodotti aggiunti dal XIX pacchetto, con una **deroga per l'esecuzione di contratti conclusi prima del 24 ottobre 2025, valida fino al 25 gennaio 2026 per la maggior parte dei codici NC, e fino al 25 aprile 2026 per i codici NC 6902 e 690919.**

- **Servizi: introdotto un regime di autorizzazione preventiva per tutti i servizi al Governo russo**, con nuove restrizioni su AI, high-performance computing e servizi spaziali commerciali. Vietati anche i servizi turistici verso la Russia.

Il nuovo pacchetto allinea inoltre ulteriormente le misure contro la Bielorussia a quelle contro Mosca, estendendo i divieti su software, AI e servizi finanziari e includendo cinque nuove entità di Minsk legate al complesso militare-industriale.

In allegato trasmettiamo una nota di sintesi delle principali disposizioni sanzionatorie, redatta da Confindustria.

Rivolgersi a

Area Internazionalizzazione.

Fonte: <https://www.confindustria-am.it/servizi/internazionalizzazione/circolari/crisi-russo-ucraina-xix-pacchetto-di-sanzioni-ue>